

*Ordine Interregionale dei Chimici
del Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise
Via delle Quattro Fontane, 16 - 00184 Roma*



Codice Deontologico

Versione 2.1

Informazioni sul documento

Elenco Modifiche

N. Versione	Data	Autore	Funzione	Note
1.0	15/12/2006	CNC	Consiglio Nazionale dei Chimici	Prima Emissione
1.1	09/12/2009	Fabrizio Martinelli	Presidente del C.D. Ordine LUAM	Recepimento
1.2	12/09/2012	Fabrizio Martinelli	Presidente del C.D. Ordine LUAM	Dati anagrafici e Appendice II
2.0	31/05/2013	CNC	Consiglio Nazionale dei Chimici	Prima Emissione
2.1	9/10/2013	Fabrizio Martinelli	Presidente del C.D. Ordine LUAM	Recepimento

Revisione

N. Versione	Data	Autore	Funzione	Principali Modifiche
1.0	15/12/2006	CNC	Consiglio Nazionale dei Chimici	Adeguamento alle norme vigenti
1.1	09/12/2009	Fabrizio Martinelli	Presidente del C.D. Ordine LUAM	n.n.
1.2	12/09/2012	Fabrizio Martinelli	Presidente del C.D. Ordine LUAM	Dati anagrafici e Appendice II
2.0	31/05/2013	CNC	Consiglio Nazionale dei Chimici	Recepimento D.P.R. 137/2012 e nuovi regolamenti CNC
2.1	09/10/2013	Fabrizio Martinelli	Presidente del C.D. Ordine LUAM	n.n.

Approvazione

N. Versione	Data	Autore	Funzione	Seduta
1.1	9/01/2009	Ordine LUAM	Consiglio Direttivo Ordine LUAM	12 Gennaio 2010
2.1	9/10/2013	Ordine LUAM	Consiglio Direttivo Ordine LUAM	9 Ottobre 2013

Allegati

Documento	Archiviato in:
Regolamento per la certificazione analitica	Appendice 01 al Codice Deontologico
Regolamento sul Sigillo Professionale	Appendice 02 al Codice Deontologico
Regolamento sui Consigli di Disciplina	Allegato 01 al Codice Deontologico
Regolamento sulla Formazione Continua per Chimici - CFP	Allegato 02 al Codice Deontologico
Regolamento sulla modalità di Iscrizione delle STP	Allegato 03 al Codice Deontologico

Riferimenti

Documento:	Argomento:
R.D. 24 Gennaio 1924, n. 103	Disposizioni per le classi professionali
R.D. 1° Marzo 1928, n. 842	Regolamento per l'esercizio della professione di Chimico
Legge 25 Aprile 1938, n. 897	Norme sulla obbligatorietà della iscrizione negli Albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli Albi.
D.L.P. 21 Giugno 1946, n.6	Modificazione degli ordinamenti professionali
D. L. 4 luglio 2006, n. 223	Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale. (Decreto Bersani)
D.P.R. 137/2012	Riforma degli ordinamenti professionali
D.M. 8 febbraio 2013 n. 34	Regolamentazione delle Società tra Professionisti - STP

Codice Deontologico per l'esercizio della Professione di Chimico

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il Codice Deontologico disciplina la professione di Chimico, esso ha valore di riferimento per l'esercizio della disciplina che la legge affida all'Ordine professionale, nel rispetto delle norme di legge.
2. Ai sensi del presente Codice la dizione di Chimico comprende sia il Chimico (laurea magistrale) che il Chimico Junior (laurea triennale).

Art. 2

Principi generali

1. Il Chimico adempie una funzione sociale di pubblica utilità e si adopera per un corretto sviluppo della scienza chimica anche al fine di migliorare la qualità della vita della popolazione.
2. Il Chimico, nell'esercizio della professione, agisce con senso di responsabilità, applica la chimica con correttezza, nel rispetto delle norme e delle leggi dello Stato, della Costituzione, dell'ordinamento comunitario e nell'ambito delle proprie competenze con decoro e onorabilità.
3. Il Chimico è autonomo e indipendente nell'esprimere il proprio giudizio sia tecnico che intellettuale. Al fine di garantire la qualità della prestazione e conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale continuo, è fatto obbligo al Chimico, di seguire corsi di aggiornamento, acquisendo i relativi crediti formativi professionali CFP.
4. Il Chimico non tiene comportamenti discriminatori di qualsiasi natura nella sua attività professionale.
5. Il Chimico si adopera, per quanto di competenza e per quanto possibile, contro ogni forma di pregiudizio della salute pubblica, di beni culturali, artistici, ambientali e contro ogni spreco o insostenibile sfruttamento delle risorse.
6. Il Chimico garantisce la qualità e la tracciabilità di ogni atto finalizzato al compimento dell'incarico; ove si avvalga delle prestazioni di terzi ne garantisce comunque il controllo e ne assume la responsabilità.
7. Il Chimico nello svolgimento della propria attività utilizza i mezzi disponibili ed idonei ad assicurare lo svolgimento qualificato dell'incarico secondo scienza e coscienza, con indipendenza di giudizio.
8. Nell'esercizio della professione Il Chimico antepone sempre, al proprio nome, il titolo professionale "Chimico" o "Chimico Junior", eventualmente preceduto a sua volta dal titolo accademico "dottore" o "professore" e/o le relative abbreviazioni.

Art. 3

Rapporti

1. Nei rapporti con i clienti, i committenti o i datori di lavoro il Chimico s'impegna lealmente a svolgere l'incarico, garantendo la non sussistenza di eventuali conflitti di interessi in atto o precedenti che possano in qualsiasi modo interferire con l'esito della prestazione.
2. Il Chimico che ricopre funzioni in Enti o imprese pubbliche o private, non può svolgere prestazioni professionali in condizioni di incompatibilità e avvalersi, direttamente o indirettamente, dei poteri e del prestigio derivanti dall'appartenenza a tale ufficio.
3. Nei rapporti con la pubblica amministrazione il Chimico:
 - a. si comporta con rispetto delle pubbliche funzioni, senza assumere atteggiamenti in contrasto con la propria dignità professionale. Il professionista che sia in rapporti di parentela o di amicizia con soggetti che operano nella pubblica amministrazione, non deve utilizzare o valutare tale circostanza al fine di avvantaggiare l'esercizio della propria attività professionale.
4. Nei rapporti con professionisti, anche appartenenti ad altre categorie professionali, il Chimico:

- a. si comporta secondo principi di correttezza, massima lealtà e collaborazione allo scopo di affermare una comune identità professionale non assumendo compiti e responsabilità al di fuori delle proprie competenze;
 - b. non fa apparire come proprie le prestazioni di altri, salvo che non preventivamente concordate tra le parti;
 - c. qualora debba esprimere pareri professionali sull'opera di altri, si astiene da critiche ingiustificate e denigratorie e dall'usare espressioni sconvenienti, limitandosi a valutazioni esclusivamente di natura scientifica e tecnica assumendo, per quanto possibile, informazioni sulle motivazioni che sottendono all'opera.
5. Nei rapporti con i colleghi il Chimico:
- a. si presta a scambi di opinioni e di informazioni e - ove richiesto - non nega consigli di natura professionale per quanto possibile;
 - b. informa il collega, direttamente e con la dovuta riservatezza ove il fatto non costituisca reato, di possibili errori o omissioni professionali in cui ritenga che lo stesso sia incorso, fatti salvi gli obblighi legali nei confronti di terzi;
 - c. non cerca di sostituirsi ad altri colleghi già incaricati;
 - d. si astiene dallo screditare i colleghi, esaltando al confronto le proprie qualità, per averne benefici di qualsiasi natura;
 - e. in caso di eventuali contrasti professionali e di mancato accordo ricorre, preliminarmente, ad una conciliazione attraverso gli Ordini territorialmente competenti;

Art. 4

Rapporti con i collaboratori e dipendenti

1. Nei rapporti con i collaboratori e i dipendenti, il Chimico assicura a essi condizioni di lavoro, moralmente ed economicamente adeguate. Favorisce, inoltre, le condizioni che consentono la loro formazione.
2. Il Chimico evita di responsabilizzare i propri collaboratori e dipendenti in attività che ricadono nella propria diretta, ed esclusiva, competenza professionale di cui se ne assume la responsabilità.

Art. 5

Rapporti con il Consiglio Nazionale e con il Consiglio Territoriale dell'Ordine

1. Il Chimico si attiene alle direttive e alle prescrizioni legittimamente dettate nell'esercizio delle competenze istituzionali dal Consiglio Nazionale, e dal Consiglio dell'Ordine Territoriale ove è iscritto e riconosce nell'Ordine l'organismo che, oltre a tutelare gli interessi generali, tutela l'attività professionale, la dignità e il prestigio della professione.
2. Il Chimico si rapporta con l'Ordine nel pieno rispetto del ruolo e delle funzioni dallo stesso esercitate e si attiene scrupolosamente a quanto previsto dai Regolamenti emanati dal Consiglio Nazionale .
3. Il Chimico presta all'Ordine la più ampia collaborazione al fine di consentire allo stesso di esercitare in modo più efficace il potere-dovere di vigilanza e di controllo e le altre funzioni a esso demandate dalla legge.
4. Il Chimico doverosamente, partecipa alle assemblee e alle votazioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine Territoriale di appartenenza.
5. Il Chimico, alla motivata richiesta del Consiglio dell'Ordine Territoriale, nel rispetto delle norme sulla privacy comunica i dati e le informazioni riguardanti la propria attività professionale, specificando quali di queste siano coperte da segreto professionale e pertanto non soggette a pubblica divulgazione.
6. Il Chimico segnala al Consiglio dell'Ordine Territoriale di appartenenza ogni attività, in qualsiasi modo e da chiunque svolta, che sia contraria alla deontologia professionale e lesiva della professione.
7. Il Chimico informa il Consiglio dell'Ordine Territoriale dei problemi di rilevanza generale inerenti l'attività professionale, specialmente nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e altre professioni.
8. I Chimici, membri del Consiglio Nazionale e dell'Ordine Territoriale, adempiono al loro ufficio con disponibilità e obiettività, al fine di garantire il continuo e effettivo esercizio da parte del Consiglio dei poteri-doveri di vigilanza, controllo e disciplinari, e delle altre attribuzioni ad esso demandate. Essi devono partecipare in modo effettivo alla vita della categoria, adempiere ai compiti e alle funzioni

loro assegnati dal consiglio stesso e favorire il rispetto e lo spirito di colleganza fra i Chimici, stimolando la loro collaborazione e partecipazione in un sistema a rete.

9. E' un obbligo deontologico del Chimico la partecipazione alla vita dell'Ordine Territoriale a cui è iscritto.
10. Al fine della tenuta degli albi, il Chimico ha il dovere di comunicare senza ritardo al Consiglio dell'Ordine Territoriale di appartenenza la costituzione di associazioni o società professionali ed i successivi eventi modificativi, nonché l'apertura di studi principali, secondari e anche i relativi recapiti professionali.

Art. 6

L'assunzione dell'incarico professionale

1. Il Chimico rifiuta incarichi che non possa svolgere accuratamente e completamente, per i quali non abbia preparazione o competenza; l'accettazione di un determinato incarico personale fa presumere la competenza a svolgere quell'incarico.
2. Il Chimico, nell'assunzione dell'incarico professionale, ha il dovere di rendere noto al committente le norme principali che sono alla base dello svolgimento dell'incarico ricevuto.
3. Il Chimico pattuisce in forma scritta il compenso all'atto del conferimento dell'incarico, riferendosi a criteri certi.
4. Il Chimico informa il cliente sulla complessità e gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dell'incarico e, nel caso emergano inaspettate complessità o oneri, aggiorna prontamente il cliente.
5. Il Chimico incaricato di studi, ricerche, applicazioni che possono portare a invenzioni o a progetti originali o a perfezionamenti di processi noti, si accorda, di norma preventivamente, con il committente riguardo i doveri e i diritti connessi all'innovazione.
6. In accordo con quanto previsto dalla norma, il Chimico, a tutela del cliente, è obbligato a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio della professione. Il Chimico deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale.
7. Il Chimico decide e assume di persona la direzione e l'esecuzione dell'incarico, la predisposizione dei progetti, delle perizie, dei certificati, delle relazioni delle eventuali analisi chimiche e di tutti gli atti professionali conseguenti all'incarico assegnatogli.
8. Il Chimico che abbia contemporaneamente diversi incarichi si accerta che gli interessi dei rispettivi committenti non siano in contrasto e che non sussistano o intervengano motivi d'incompatibilità. Se nel corso dello svolgimento dell'incarico sopravvengono condizioni d'incompatibilità, il Chimico rende edotto tempestivamente il committente affinché questi possa agire liberamente sulla conseguente interruzione del rapporto.
9. Il Chimico non è obbligato a proseguire l'incarico qualora sopravvengano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio ovvero condizionare il suo operato.
10. Se nel corso dell'esecuzione della prestazione si evidenzia da parte del committente al Chimico incaricato l'intervento di altra persona che ne debba condividere il lavoro e la responsabilità, il Chimico può recedere dall'incarico secondo quanto disciplinato dalla norma.

Art. 7

Lo svolgimento dell'incarico professionale

1. L'esecuzione della prestazione professionale del Chimico è caratterizzata dalla responsabilità personale nei confronti del cliente.
La facoltà di avvalersi di sostituti e ausiliari non può pregiudicare la diretta responsabilità personale che caratterizza l'esecuzione dell'incarico.
2. Per quanto prima, il Chimico nell'assumere l'incarico professionale, verifica e assicura che:
 - a. ogni attività proposta sia necessaria, utile e fattibile, considerandone le conseguenze sociali, ambientali e economiche;

- b. ogni attività sia identificata, definita e programmata in maniera sufficientemente dettagliata, al fine da consentire che i suoi obiettivi siano conseguiti effettivamente, efficacemente e tempestivamente;
- c. ogni attività sia svolta da personale qualificato, dotato delle conoscenze, dell'addestramento e delle attrezzature necessarie a compierla, formato ed informato sugli eventuali rischi connessi, in particolar modo quelli di natura chimica;
- d. ogni attività svolta sia completamente, accuratamente e durevolmente registrata e che sia preservata l'integrità e reperibilità delle informazioni per tutto il tempo necessario;
- e. tutti i materiali, compresi i campioni, siano identificati, maneggiati con sicurezza, utilizzati, trasportati, immagazzinati e distribuiti in modo corretto e che siano disponibili le informazioni necessarie su di essi;
- f. tutte le attrezzature impiegate siano adatte allo scopo da raggiungere e che siano utilizzate e mantenute in modo da garantire la qualità dell'attività svolta;
- g. ogni attività sia svolta entro una struttura o in un luogo appropriato allo specifico compito;
- h. l'incarico sia svolto al massimo livello di competenza e qualità, con particolare attenzione per l'interesse pubblico.

Art. 8

Autonomia professionale e obblighi etici

1. Nell'esecuzione della prestazione il Chimico tiene un comportamento indipendente, mantenendosi in posizione di non soggezione agli interessi esclusivi del committente e/o del cliente.
2. Il Chimico non accetta direttamente o indirettamente da terzi compensi, oltre a quelli dovuti dal committente, senza che questi sia stato preventivamente avvisato della natura, motivo e entità del compenso e abbia rilasciato esplicito assenso.
3. In particolare il Chimico è tenuto a:
 - a. informare il cliente di tutti gli aspetti e delle possibili conseguenze della prestazione richiesta e, all'occorrenza, consigliare lo stesso, proponendo impostazioni autonome e/o diverse dalla volontà e intenzione originaria;
 - b. effettuare i necessari sopralluoghi e verifiche dirette nonché richiedere e/o procurarsi la documentazione dovuta, o comunemente ritenuta necessaria, per la buona esecuzione dell'incarico professionale;
 - c. conformare le risultanze della prestazione al rispetto delle norme, assicurandosi che ogni errata interpretazione non possa condurre il cliente a violazioni di legge;
 - d. dare al cliente i chiarimenti richiesti, o ritenuti utili, per la comprensione delle risultanze della prestazione professionale.

Art. 9

Segretezza della prestazione professionale

1. Il Chimico rispetta rigorosamente il segreto professionale sulle attività connesse alla prestazione professionale, sul contenuto e le finalità della stessa e su tutto ciò di cui sia venuto a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, salvo espressa autorizzazione del committente e fatte salve le norme di legge.
L'obbligo del segreto professionale permane anche dopo la cessazione del rapporto con il cliente.
2. Il Chimico informa i propri collaboratori e dipendenti dell'obbligo del segreto professionale e si adopera e sorveglia che tale prescrizione sia anche da essi rispettata.

Art. 10

Certificazione della prestazione professionale

1. Gli atti professionali sono formulati dal Chimico in modo chiaro, completo e tale da non prestarsi a equivoche interpretazioni o utilizzi impropri.
2. Per la stesura dei certificati analitici il Chimico, in linea generale, si attiene al "Regolamento per la certificazione analitica" (cfr. Appendice 01) garantendo, sempre e comunque, per qualunque prestazione la qualità della prestazione professionale stessa.
3. Allo scopo di attestare l'autenticità degli atti professionali è istituito il "Timbro Professionale", denominato anche "Sigillo Professionale"; il cui uso, e le specifiche tecniche, sono definite nel "Regolamento sul Sigillo Professionale" (cfr. Appendice 02).

Art. 11

Il chimico dipendente pubblico

1. Il chimico nella funzione di dipendente pubblico, deve attenersi alle norme ed ai regolamenti dell'ente di appartenenza, ed in particolare rispettare il codice di comportamento per i dipendenti della pubblica amministrazione in generale e della sua amministrazione in particolare.

Art. 12

Società tra Professionisti

1. Il seguente codice norma la responsabilità del professionista che agisce in veste di socio di una Società tra professionisti.
Il Socio professionista è soggetto alle regole deontologiche dell'Ordine al quale è iscritto, la Società professionale risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell'Ordine al quale risulta iscritta per la violazione del Codice specifico riguardante le Società tra Professionisti.
2. Se la violazione deontologica commessa dal Socio professionista è conseguente a direttive impartite dalla Società la responsabilità disciplinare del Socio concorre con quella della Società stessa.
3. Per quanto attiene gli aspetti deontologici relativi alla Società tra professionisti iscritti nella sezione speciale dell'Albo dei Chimici si rimanda al Codice specifico.

Art. 13

Provvedimenti disciplinari e sanzionatori

1. Per quanto attiene agli aspetti disciplinari e sanzionatori, ci si rifà ai contenuti del decreto di riforma degli ordinamenti ed in particolare al regolamento e agli articoli specifici.

Art. 14

Clausole sostanziali

1. Tutti coloro che esercitano la professione di Chimico, sono tenuti al rispetto del presente Codice Deontologico.
2. Tutti coloro che esercitano la professione di Chimico riconoscono che per le contravvenzioni alle presenti norme si applicano le sanzioni disciplinari previste dall'ordinamento professionale.
3. Con l'iscrizione all'Albo, il Chimico accetta esplicitamente di conformare la propria attività professionale al Codice Deontologico vigente.
4. Qualora non sia pervenuta alcuna candidatura, o un numero sufficiente di candidature per il consiglio di disciplina, il consiglio dell'Ordine territoriale procede d'ufficio ed è fatto obbligo per l'iscritto di rendersi disponibile nel caso in cui gli venga richiesto.
5. Il codice deontologico professionale ha natura regolamentare disciplinare, deve essere rispettato da ogni professionista o società o associazione iscritta al relativo albo ed ogni sua violazione costituisce illecito disciplinare.
6. L'Ordine ha inoltre il mandato di svolgere attività dirette ad impedire l'esercizio abusivo della professione del Chimico.

APPENDICE I

Istruzioni per la certificazione

1. Indipendentemente da altri diversi obblighi di natura fiscale o contrattuale, derivanti da norme imposte o accordi volontariamente accettati la chiara e completa formulazione nella certificazione richiede di:

- a) riportare nome e indirizzo completo del committente;
- b) indicare le motivazioni per la scelta delle procedure seguite (ad esempio le metodiche seguite di campionamento e di analisi);
- c) utilizzando espressioni tecnicamente esatte e comprensibili, ove possibile, anche ai non esperti della materia, riportare con esattezza le condizioni e le modalità di misurazione e prelievo campioni, nonché ogni altra indicazione ritenuta utile alla comprensione (ad esempio data, ora, nominativo/i delle persone intervenute e loro qualifica anche in rapporto al committente, descrizione dettagliata del luogo e della origine da cui sono ricavati i campioni, descrizione dei campioni ottenuti, loro numero, peso, volume, involucro, sigilli e contrassegni, conservazione per l'invio alle successive operazioni analitiche);
- d) riportare i metodi di studio, di esecuzione e di analisi seguiti, i dati ottenuti con l'intervallo di precisione degli stessi, le tarature e prove di confronto effettuate, riferite a metodiche ufficiali;
- e) riportare le conclusioni ed il giudizio tecnico circostanziato facendo esplicito riferimento alle finalità delle operazioni richieste.
- f) nel caso di esami e analisi sui materiali campionati, indicare il tempo di conservazione del campione di controllo richiesto dal cliente o da disposizioni specifiche o da scelte del Chimico.
- g) riportare la firma leggibile del Chimico con l'impronta a olio del sigillo professionale rilasciato dall'Ordine di appartenenza.

2. Il Chimico, nel caso che sia dipendente da ente o struttura pubblica o privata ed operi nell'ambito del rapporto di dipendenza, indica ugualmente il proprio nome e cognome e qualifica nella organizzazione in cui è inserito.

L'apposizione dell'impronta del sigillo professionale rilasciato dall'Ordine sul documento redatto su carta intestata dell'ente o struttura di appartenenza non deve ingenerare equivoci riguardo la natura della prestazione e del documento sottoscritto, se con valore nel rapporto diretto interno con l'ente o ditta di appartenenza oppure con valore in rapporti verso l'esterno.

3. I documenti originali e copie, le relazioni, perizie, progetti e studi di qualsiasi natura e rilasciati a qualunque scopo, sottoscritti ufficialmente e contrassegnati con il sigillo professionale, vengono sempre conservati per almeno cinque anni dal Chimico che ha effettuato e sottoscritto la prestazione.

4. I campioni di materiali o sostanze vengono conservati dal Chimico che ha sottoscritto la certificazione per tutto il tempo necessario ed indicato nel certificato finale.

APPENDICE II

Disciplina del Sigillo Professionale

1. Il sigillo professionale è il timbro in adatto materiale durevole di proprietà esclusiva dell'Ordine dei Chimici che ne cura l'approntamento concedendolo in uso ai Chimici regolarmente iscritti nell'Albo, i quali ne facciano domanda scritta dichiarando di conoscere ed accettare pienamente con sottoscrizione le norme della presente disciplina e le prescrizioni dell'Ordine.

L'apposizione del sigillo professionale è effettuata sotto l'esclusiva responsabilità del legittimo detentore.

L'Ordine che ha rilasciato il sigillo ne tutela la proprietà esclusiva e vigila sul suo corretto uso senza responsabilità sugli usi impropri.

2. L'uso del sigillo professionale è riservato esclusivamente agli atti di professione di Chimico, come perizie consulenze, studi, progetti, certificazioni di analisi chimiche, impianti e ogni altro documento redatto e sottoscritto dal chimico nello svolgimento di prestazioni professionali.

L'impronta del sigillo professionale è sempre abbinata alla firma autentica del Chimico detentore che l'utilizza su documenti della propria attività professionale.

3. Il sigillo professionale conferisce al documento sottoscritto dal Chimico un carattere distintivo, significando che il Chimico iscritto all'Ordine nello svolgimento della prestazione professionale si è attenuto a scienza e coscienza nel rispetto delle norme di legge e dei principi deontologici per l'esercizio della professione di Chimico.

4. I documenti contraddistinti dal sigillo professionale si riconoscono convalidati compiutamente come di prestazioni professionali regolate al libro V titolo III capo II del Codice Civile e dalle norme connesse e possono dal committente essere validamente prodotte alla Pubblica Amministrazione ed essere utilizzate nelle controversie con terzi.

5. È vietato agli Iscritti nell'Albo dei Chimici utilizzare altri sigilli professionali che non siano quello unico originale approvato e fornito dall'Ordine, diversi per materiale forma e diciture, riproducenti direttamente o indirettamente anche solo in parte l'impronta originale.

Ai detentori di regolare sigillo professionale è consentito l'utilizzo di uguale impronta a secco ottenuta per pressione, purché tale impronta riprodotte lo stesso sigillo sia depositata presso l'Ordine di appartenenza.

Ai detentori di regolare sigillo professionale è, altresì, consentito l'utilizzo della Firma Digitale di Ruolo, purché tale codice riporti, oltre al dato anagrafico dell'iscritto, l'Ordine di appartenenza ed il relativo numero di iscrizione. Qualora l'iscritto per l'ottenimento della FDR non avesse aderito alle apposite convenzioni stipulate dall'Ordine, è tenuto a darne comunicazione ufficiale.

6. Presso l'Ordine è istituito lo "Schedario del Sigillo" su cui sono trascritti, per ogni assegnatario: le generalità, la data della domanda e quella del rilascio, l'impronta del sigillo ripetuta più volte, nonché la firma del Chimico per esteso ed abbreviata, quale appare sui documenti in cui sia fatto uso del sigillo professionale.

Depositario dello schedario è il Presidente dell'Ordine.

Le spese di approntamento sono rimborsate all'Ordine da parte del Chimico beneficiario all'atto della domanda di rilascio del sigillo.

7. Il Chimico deve custodire diligentemente il proprio sigillo professionale.

Nel caso di smarrimento o furto, entro 48 ore dalla constatazione, deve darne avviso all'Ordine a mezzo raccomandata.

L'Ordine dopo gli accertamenti del caso e su istanza dell'iscritto provvede all'assegnazione di un nuovo sigillo che porterà la lettera D maiuscola a indicare che trattasi di duplicato.

Di tale duplicato viene applicata l'impronta sull'apposita scheda.

In caso di ritrovamento del sigillo originale, il duplicato non può più essere usato, e deve essere restituito all'Ordine che delibera la immediata distruzione oppure la conservazione per un massimo di tre anni senza utilizzo.

8. Nei casi ed entro i limiti appresso descritti, il sigillo professionale viene restituito all'Ordine, che ne rilascia ricevuta:

- a) contestualmente a dimissioni volontarie o trasferimento ad altro Ordine;
- b) a cura degli eredi in caso di decesso del detentore;
- c) entro otto giorni dalla data di notifica di uno qualsiasi dei provvedimenti di sospensione o cancellazione per morosità o provvedimento disciplinare.

Cessata la sospensione o reintegrata l'iscrizione, il sigillo professionale viene di nuovo affidato al Chimico che ne faccia istanza scritta.

Qualora la restituzione del sigillo non avesse luogo entro i termini di cui al presente articolo l'Ordine si riserva di procedere contro il detentore abusivo.

In quest'ultimo caso il detentore diviene debitore della spesa sostenuta per tale procedura.

Il sigillo restituito dal Chimico in base all' articolo presente è conservato dall'Ordine per tre anni. Scaduti i tre anni il sigillo viene distrutto.

Di ogni operazione viene fatta annotazione sullo Schedario del Sigillo.

Il trasferimento dall'Ordine di iscrizione ad altro Ordine di un Chimico detentore di sigillo professionale non potrà avere luogo se non dopo che il sigillo sia stato restituito all'Ordine.

9. Il sigillo professionale è realizzato in metallo o altro materiale

Il sigillo è così costituito:

- a) una impronta circolare esterna del diametro di mm 35 in traccia marcata,
- b) una impronta circolare interna concentrica a quella esterna a) del diametro di mm 25 in traccia più sottile,
- c) nella area delimitata dalla impronta circolare interna è ricavata con traccia rettilinea una lunetta di altezza mm 9,
- d) nella corona circolare delimitata dalle tracce a) e b) è ricavato un settore con angolo di 60° rispetto al centro di a),
- e) nel settore più esteso della corona circolare delimitata dalle due tracce a) e b) è riportata la dicitura ufficiale dell'Ordine "ORDINE DEI CHIMICI di",
- f) nel settore più limitato ricavato come d) è riportato il numero di iscrizione nell'Albo preceduto dalla lettera A per i Chimici iscritti nella sezione A dell'Albo, la lettera B per i Chimici iscritti nella sezione B dell'Albo,
- g) nella lunetta centrale superiore più grande interna alla traccia b) su tre righe è riportata la scritta DOTT – NOME – COGNOME,
- h) nella lunetta centrale inferiore più piccola interna alla traccia b) su una riga è riportato il titolo professionale CHIMICO, oppure su due righe il titolo professionale CHIMICO – JUNIOR,
- i) compatibilmente con la estensione delle parole da inscrivere tutti i caratteri hanno altezza mm 2,5

10. Gli Iscritti che alla data di attuazione della presente disciplina detengono ed utilizzano sigilli professionali difformi dal modello individuato al punto nove precedente e rilasciati dall'Ordine si adeguano alle attuali

disposizioni. Agli Iscritti che si trovano nella situazione predetta è data facoltà di richiedere il riconoscimento della validità del sigillo difforme al Consiglio dell'Ordine che a proprio giudizio insindacabile provvederà alle eventuali omologazioni e registrazioni in deroga oppure all'annullamento del sigillo.

Può essere consentito continuare l'uso dei sigilli già utilizzati e registrati nello "schedario del sigillo", purché non eccessivamente difformi dal modello descritto al punto 9 e purché contenenti tutte le diciture prescritte nello stesso punto 9 che precede.

11. A richiesta scritta motivata di Istituti, Enti, Organismi o di privati cittadini l'Ordine è tenuto a rilasciare gratuitamente parere di conformità all'impronta depositata nello schedario del Sigillo di altre impronte applicate su documenti professionali di Chimici.

12. L'utilizzo da parte di non iscritti all'Ordine dei Chimici di sigilli professionali aventi forma e/o diciture atte a ingenerare errati convincimenti è perseguito nei modi di legge.